



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE  
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

**Frequently Asked Questions (FAQ)** relative alle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023  
Secondo rilascio 1° dicembre 2023

Ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25 ottobre 2023

**1. Se una frana coinvolge terreni di due aziende agricole, chi deve fare la domanda?**

La domanda per la richiesta di contributo per il ripristino e la messa in sicurezza della frana dovrà essere presentata solo da un'azienda. Pertanto, il legale rappresentante di una delle due aziende dovrà avere la procura da parte del proprietario dell'altra azienda e, a seguito di ciò, potrà procedere a presentare la domanda per la richiesta del contributo. L'importante è che ci sia il nesso di causalità con gli eventi alluvionali.

**2. Nell'ordinanza n. 11/2023 ricadono anche i liberi professionisti che hanno subito danni alla sede dello studio professionale? I contributi previsti dalle ordinanze, sono compatibili con le detrazioni fiscali classiche?**

Il libero professionista che ha subito danni alla sede dello studio professionale può presentare istanza di contributo, secondo le modalità previste dall'ordinanza n. 11/2023. Il professionista non può richiedere agevolazioni per risorse che gli sono state erogate dallo Stato.

**3. I termini di presentazione della domanda per via telematica hanno tempi di scadenza?**

Al momento, non sono stati stabiliti tempi di scadenza per la presentazione della domanda di contributo. Con successiva ordinanza, si provvederà a stabilire un termine di scadenza.

**4. Un'attività produttiva che ha subito danni ai beni mobili registrati non ripristinabili e non più acquistabili sul mercato, come può quantificare il valore?**

Per la sostituzione di un bene mobile registrato non ripristinabile, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato in modo irreparabile, verificato sulla base di listini ufficiali e consentendo, comunque, la sostituzione con un bene mobile funzionalmente equivalente; fermo restando il nesso di causalità della perdita del bene con l'evento alluvionale (ordinanza n. 11/2023, articolo 3 comma 5 let. b)).

**5. L'azienda che esercita la propria attività in un immobile in locazione, dovendo presentare domanda di contributo per danni subiti dall'alluvione, può effettuare sia i lavori di ripristino dell'immobile che la compilazione della perizia dei danni?**

Come previsto dall'ordinanza n. 11/2023, l'azienda che ha in locazione l'immobile può presentare l'istanza di contributo, allegando la dichiarazione di rinuncia del proprietario (allegato 4 all'ordinanza 11/2023).

Si precisa che, ai fini del riconoscimento del contributo, non sono ammesse le autofatture per gli interventi effettuati in proprio e, comunque, in ogni caso sono ammissibili, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia con propri dipendenti, solo le forniture acquisite presso terzi fornitori, la cui spesa sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata. Per quanto concerne la compilazione della perizia, il tecnico deve essere in posizione di terzietà rispetto al beneficiario.

**6. Un trattore da 50 CV che aveva valore di mercato di 5.000 € e che è stato danneggiato dall'alluvione e non è ripristinabile, può essere sostituito con un trattore usato avente medesime caratteristiche?**

Il trattore danneggiato, se risulta tra i beni mobili aziendali registrati, può essere sostituito con un trattore usato di pari caratteristiche. L'acquisto del trattore, che non potrà avere caratteristiche superiori a quello da sostituire, dovrà essere documentato con fattura. Il valore del trattore non potrà essere superiore a quello risultante dai listini ufficiali.

**7. Un'azienda composta da più immobili, tutti danneggiati, può fare un'unica domanda, all'interno della quale raccogliere tutti i danni subiti nei singoli immobili?**

questa domanda apre tre scenari:

- se gli immobili sono tutti in capo all'azienda e sono tutti nello stesso Comune (esempio capannone per lo stoccaggio dei materiali, capannone per la pesa dei materiali, capannone per la lavorazione... immobile dove alloggia il custode ecc.), dovrà essere presentata un'unica domanda, con un'unica perizia che accorpa tutti i danni;
- se gli immobili sono di differenti proprietari, per esempio alcuni in capo all'azienda e altri sono del proprietario dell'azienda, vanno presentate domande distinte (per gli immobili dell'azienda dovrà essere presentata una domanda, con un'unica perizia che accorpa tutti i danni; per gli immobili in capo al proprietario, dovranno essere presentate tante domande, corredate di perizia asseverata, quanti sono gli immobili);
- se gli immobili sono tutti in capo all'azienda e sono in Comuni diversi, dovranno essere presentate domande distinte per ogni Comune di riferimento.

**8. Per la mancata produzione di una coltura agricola annuale come ci si comporta?**

Non si può inoltrare la domanda perché non si possono riconoscere danni per il lucro cessante. Per questi casi, esistono altre tipologie di contributi, che non sono di competenza del Commissario straordinario.

**9. Un'impresa che non ha sede nei territori alluvionati ma ha impiegato i suoi macchinari presso un'impresa danneggiata dall'alluvione può accedere ai contributi?**

Sono ammissibili a contributo i danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso, esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera y)).

**10. Un'impresa che ha subito un danno irreparabile ad un immobile, può accedere al contributo?**

Il beneficiario può presentare domanda di contributo e sono previsti due scenari:

- la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera a));
- la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera b)).

N.B. in entrambi i casi occorre far redigere la perizia giurata con la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale.

**11. Un'azienda che possiede macchinette per erogazione di snack e bevande installate in varie aziende sul territorio e che risultano tutte danneggiate a causa dell'alluvione, può presentare la domanda per il riconoscimento del contributo?**

Se l'azienda proprietaria delle macchinette ha sede nei territori alluvionati e ha regolare contratto dal quale si evince che le aveva installate presso altre aziende e sono state danneggiate a seguito degli eventi alluvionali, allora può presentare domanda.

**12. Sono presenti aziende agricole che hanno subito gravi danni nell'annata agraria 2023 e saranno nell'impossibilità di coltivare anche nella prossima annata agraria 2024, è possibile chiedere il contributo per le due annualità?**

No. Non si può inoltrare la domanda perché non si possono riconoscere danni per il lucro cessante.

**13. In merito agli impianti antigrandine, i quali non hanno avuto danni diretti causa l'alluvione, ma devono essere rimossi e successivamente ricostruiti, per consentire di lavorare i terreni alluvionati, si possono richiedere i contributi?**

Si può inoltrare la domanda per la richiesta dei contributi solo se l'impianto non è recuperabile e la sua disinstallazione è indispensabile e certificata dal perito nella perizia asseverata. Il contributo riconosciuto sarà disciplinato da specifica ordinanza sui costi parametrici.

Ordinanza n. 14/2023 emanata in data 3 novembre 2023

**14. Le seconde case di proprietà ad uso abitativo, che hanno subito danni da alluvione o da frane, sono ammesse ai contributi?**

Tutti i proprietari possessori di case, oltre quella di residenza, adibite ad uso abitativo, possono presentare domanda di contributo per ogni loro singola unità immobiliare laddove, nella perizia, sia dichiarato il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale.

**15. Il proprietario di una villetta indipendente legittima con affiancata tettoia abusiva può chiedere il contributo solo sulla parte legittima?**

No. L'ordinanza n. 14/2023 stabilisce che possono presentare domanda tutti i beneficiari che, alla data della presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei legittimi titoli abilitativi per l'intero immobile. Sono fatti salvi i fabbricati, e relative pertinenze, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che, alla data della domanda, in base alle norme di legge, **siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi in sanatoria**. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi

**16. Alcune lavorazioni per il ripristino di immobili danneggiati non sono sempre rinvenute né su prezziario regionale, né su prezziari di Enti locali. Per queste lavorazioni, è lecito ricorrere ad altri prezziari (come ad esempio il DEI per le manutenzioni edilizie)?**

Il tecnico, in fase di redazione di computo metrico estimativo da allegare alla perizia, se non rinviene alcun riferimento alle voci di lavorazioni sui prezziari regionali, deve redigere un'analisi dei prezzi, tenendo conto del materiale edile, della manodopera e dell'utile impresa.

**17. Sono proprietario di unità immobiliare, ho effettuato la domanda per il primo contributo dei € 5.000 ed entro fine anno venderò casa. L'ulteriore contributo eccedente i € 5.000 potrà essere richiesto dal nuovo proprietario oppure la domanda potrà essere "trasferita"?**

La domanda può essere presentata solo dal proprietario dell'immobile all'atto dell'evento alluvionale, che dovrà attestare il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale. La domanda non può essere trasferita tra venditore e acquirente.

**18. Sono risarcibili i manufatti esterni l'abitazione ma interni alla proprietà quali recinzioni, pensiline d'ingresso, casette in legno per attrezzi?**

I manufatti sopra descritti non rientrano nelle casistiche di interventi a contributo.

**19. La percentuale prevista dall'articolo 3 (spese ammissibili) per le prestazioni professionali, consulenze, direzione lavori, sicurezza viene riconosciuta anche per le attività di edilizia libera?**

Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc.

**20. I beni mobili registrati (ad esempio automobile non riparabile) da indicare in perizia, si quantifica il valore dell'auto danneggiata o di un'auto simile?**

Questa domanda apre due scenari:

- se i beni mobili registrati sono di proprietà di un'attività produttiva, possono essere inclusi nella perizia asseverata (attestando il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale). Per la richiesta di contributo, il valore si identifica comparando il bene danneggiato con uno di pari modello e caratteristiche;
- se i beni mobili registrati quali auto, moto o barche sono di proprietà di un privato cittadino, al momento non sono previsti contributi erogati dal Commissario straordinario. Per tale fattispecie verificare il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2023/bandoveicolialluvionati>)

**21. Se un condominio ha subito danni all'impianto antincendio, può fare richiesta di contributi?**

L'amministratore di condominio può presentare domanda per richiedere il contributo per gli interventi sugli impianti già presenti e danneggiati a causa dell'evento alluvionale.

Per tali ripristini, alla domanda si dovrà allegare apposito verbale di assemblea condominiale, sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante (nella sua interezza), a conclusione dei lavori che dovranno essere debitamente documentati.

**22. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile?**

La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'articolo 2693 del Codice Civile prima della data degli eventi del 1° maggio 2023.

**23. Un cittadino che ha subito danni inferiori a € 5.000 può presentare la domanda in aderenza all'OCDPC 999/23 (senza allegare la perizia) o è obbligato a presentare la domanda in base all'ordinanza 14/2023 e pertanto allegare la perizia?**

L'ordinanza n. 14/2023 non ha abolito l'OCDPC n. 999/23 e, pertanto, è possibile presentare la domanda per il contributo di immediato sostegno agli uffici competenti come previsto dall'OCDPC 999/23 con modello allegato A1 senza allegare la perizia asseverata.

Laddove, invece, si dovesse presentare la domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 (tramite piattaforma informatica all'uopo predisposta) si dovrà sempre allegare la perizia asseverata per essa prevista. Non è possibile presentare domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 allegando altre perizie che non siano quelle per essa previste.

**24. Un cittadino può utilizzare la perizia asseverata prevista dall'OCDPC 999/23 per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023?**

NO. Per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023 è obbligatorio utilizzare lo schema della perizia allegata all'ordinanza 14/2023 poiché molte sezioni sono state informatizzate in piattaforma e, pertanto, non sono coincidenti con lo schema previsto dalla perizia allegata all'OCDPC 999/23.

**25. Coloro che non hanno scattato foto durante i giorni dell'alluvione per attestare i danni subiti, ma, nel frattempo, a spese proprie, hanno già ripristinato l'immobile, come possono giustificare il nesso di causalità? È possibile far riferimento alla zonizzazione comunale delle aree alluvionate?**

Non è previsto il riconoscimento del contributo sulla base di autodichiarazioni. Il perito dovrà avere tutti gli elementi per asseverare il danno, unitamente al nesso di causalità con l'evento alluvionale.

**26. Chi può fare la domanda per la richiesta dei contributi per il ripristino di un terreno agricolo (di un soggetto privato) che, alla data dell'evento alluvionale, risultava affittato/dato in comodato d'uso ad un'azienda produttiva che non ha interesse a ripristinare i danni o a continuare l'attività?**

Questa domanda apre due scenari:

- In base all'ordinanza n. 11/2023 art. 3 comma 1 lettere n) oppure s) in relazione al danno subito, la domanda dovrà essere presentata dalla ditta che esercita la propria attività lavorativa sui terreni locati, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;
- se la ditta non è intenzionata a continuare l'attività produttiva e lascia la proprietà, la domanda dovrà essere presentata dal proprietario del terreno per la rimozione dei fanghi e la rimessa in sicurezza, come da ordinanza n. 14/2023, articolo 3 comma 1, lettere f) oppure g), in relazione al danno subito.

WHITE LIST

**27. L'impresa esecutrice degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino che svolge attività che non rientrano tra quelle iscrivibili nella *white list*, è comunque soggetta all'obbligo d'iscrizione in quanto esegue lavori finanziabili con le ordinanze commissariali n.11 e 14/2023?**

No. L'impresa esecutrice degli interventi di ricostruzione che svolge attività che non rientrano tra quelle ascrivibili nella *white list*, non ha l'obbligo di essere iscritta.

**28. Qualora sia necessaria l'iscrizione nelle *white list* (essendo le procedure di verifica ed inserimento formale nella *white list* di norma abbastanza lunghe), l'azienda esecutrice può iniziare i lavori anche solo presentando la semplice RICHIESTA d'iscrizione nella citata *white list*?**

La ditta deve essere regolarmente iscritta nella *white list* nel momento in cui le viene affidato il lavoro.